

DELIBERAZIONE 4 APRILE 2023

151/2023/R/EEL

**RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE NELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
136/2023/R/EEL**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1245^a riunione del 4 aprile 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2015, 659/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 69/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel nonché i relativi Allegati A, B e C recanti, rispettivamente:
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza, approvato con la medesima deliberazione (in vigore dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2023);
 - Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124

- (legge annuale per il mercato e la concorrenza) durante il periodo di assegnazione provvisoria;
- Disposizioni per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza);
 - la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2022, 146/2022/R/eel;
 - la deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel nonché i relativi Allegati A e B recanti, rispettivamente:
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza, approvato con la medesima deliberazione (di seguito: TIV) in vigore dall'1 aprile 2023;
 - Disposizioni per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per le microimprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza);
 - la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2023, 136/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 136/2023/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 136/2023/R/eel l'Autorità ha aggiornato le componenti *RCV*, *RCV_{sm}* e *RCV_i*, e il corrispettivo *PCV*, a copertura dei costi di commercializzazione degli esercenti la maggior tutela, con effetto dall'1 aprile 2023, con esclusivo riferimento ai clienti domestici che, a partire dalla predetta data, sono i soli ad aver diritto al servizio di maggior tutela;
- con la medesima deliberazione sono state altresì definite le grandezze rilevanti per la quantificazione dei riconoscimenti da effettuare a favore degli esercenti la maggior tutela, a mezzo del meccanismo di compensazione uscita clienti (di cui all'articolo 20 del TIV), con riferimento all'anno 2022, sia in relazione ai clienti domestici sia alle microimprese servite in quel periodo;
- con specifico riferimento a tale meccanismo, sia in motivazione della citata deliberazione che all'articolo 3, commi 2 e 3 si specificano le modalità applicative di tale meccanismo con riferimento ai punti di prelievo passati dal servizio di maggior tutela al servizio a tutele graduali per le microimprese;
- il meccanismo in parola non prevede alcuna compensazione dei costi riferiti alle microimprese passate al servizio a tutele graduali; peraltro, la predetta casistica non sussiste in relazione al periodo di riferimento delle compensazioni oggetto

delle istanze 2023, durante il quale non è avvenuto alcun passaggio delle microimprese dal servizio di maggior tutela al servizio a tutele gradualità;

- le disposizioni di cui al richiamato articolo 3 della deliberazione 136/2023/R/eel sono state quindi erroneamente inserite in tale provvedimento.

RITENUTO CHE:

- sia necessario rettificare gli errori nella deliberazione 136/2023/R/eel;
- si debba altresì correggere la numerazione di una delle tabelle del TIV aggiornate con la deliberazione 136/2023/R/eel

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche alla deliberazione 136/2023/R/eel:
 - i. a pagina 14, nell'ultimo gruppo di ritenuti, eliminare le lettere d) ed e);
 - ii. all'articolo 2, comma 2.1:
 - le parole "e 13 del TIV" sono sostituite dalle parole "e 12 del TIV";
 - sostituire la numerazione della Tabella 13 con "Tabella 12";
 - iii. all'articolo 3, abrogare i commi 3.2 e 3.3 e rinominare il comma 3.4 come 3.2;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 136/2023/R/eel, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini